

REGIONE SICILIANA



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL PARCO N. 2 DEL 29 LUGLIO 2014

L'anno *duemilaquattordici*, il giorno *ventinove* del mese di *Luglio*, in Francavilla di Sicilia, presso la sede dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, in via dei Mulini, a seguito di avviso di convocazione regolarmente diramato, si è riunito ai sensi dell'art.8 dello Statuto il Consiglio dell'Ente, per deliberare, tra gli altri, sul seguente punto all'O.d.G.:

OGGETTO: *Approvazione Regolamento danni fauna selvatica.*

<i>ENTE</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
ENTE PARCO FLUVIALE dell'ALCANTARA	Verace Mauro	Commissario Straordinario	X	
Comune di CALATABIANO	Intelisano Giuseppe	Sindaco	X	
Comune di CASTIGLIONE DI SICILIA				X
Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA				X
Comune di GAGGI				X
Comune di GIARDINI NAXOS	Bevacqua Danilo	Delegato	X	
Comune di GRANITI	D'Amore Marcello	Sindaco	X	
Comune di MALVAGNA				X
Comune di MOJO ALCANTARA	Elia Daniela	Delegato	X	
Comune di MOTTA CAMASTRA				X
Comune di RANDAZZO	Mangione Michele	Sindaco	X	
Comune di ROCCELLA VALDEMONE				X
Comune di TAORMINA	Monaco Antonino	Delegato	X	
PROVINCIA Reg.le di CATANIA				X
PROVINCIA Reg.le di MESSINA	Schifilliti Gabriele	Delegato	X	
(*) Successivamente presenti, in corso di trattazione del punto ed in fase deliberante.				
(**) Presenti in corso di trattazione del punto ma non in fase deliberante				

Inizialmente presenti N. 8 assenti N. 7, in fase deliberante PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 7

Presenti n. 8 Consiglieri;

Il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che riguarda il Regolamento danni fauna selvatica e relaziona brevemente in merito, riepilogando i rischi dai quali si intende tutelare il territorio citando, in particolare, il coniglio selvatico e la volpe.

Invita poi il Dirigente dell'area tecnica, che ha redatto e proposto il Regolamento, a relazionare in merito ai contenuti dello stesso.

Dopo alcuni interventi da parte del sindaco del Comune di Graniti circa le coltivazioni a rischio, il consiglio ritiene di dover modificare il Regolamento aggiungendo all'art. 2, punto "b" la parola "*e agli ortaggi*" dopo la parola "*fragoletti*".

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta.

Presenti n. 8 Consiglieri, Votanti n. 8 Consiglieri, approvata ad unanimità.

IL CONSIGLIO DEL PARCO
DELIBERA

Di approvare il Regolamento danni fauna selvatica, aggiungendo all'art. 2, punto "b" la parola "*e agli ortaggi*" dopo la parola "*fragoletti*".

IL SEGRETARIO
F.to (Renato Del Campo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Mauro Verace)



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: Approvazione regolamento danni fauna selvatica

II DIRIGENTE AREA TECNICA

Vista la L.R. 30 aprile 1991 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 129 della L.R. 03 maggio 2001 n.6 , istitutivo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

Vista la L.R. 6 maggio 1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15.10.2001;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, approvato dall' A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;

Vista la L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolar modo l'art. 21 comma 15, che prevede l'indennizzo, da parte dell'Ente gestore, dei danni provocati all'interno dell'area protetta da parte della fauna selvatica;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione di apposita disciplina che regolamenti le modalità di erogazione dell'indennizzo;

Considerato che è stato assegnato specifico obiettivo al Dirigente dell'Area Tecnica per la redazione di tale regolamento;

Visto l'allegata proposta di regolamento predisposta all'uopo dagli uffici dell'Ente;

in conformità alle superiori premesse;

PROPONE

1. Di approvare l'allegato Regolamento per " Concessione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica";
2. Provvedere alla pubblicazione del regolamento all'Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito WEB dell'Ente Parco, dando mandato ai dipendenti all'uopo preposti di ottemperare agli adempimenti di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing. Nunzio Priolo)

VISTO:

IL DIRETTORE REGGENTE

(Tiziana Lucchesi)

REGIONE SICILIANA



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Soggetti beneficiari e misure di prevenzione**
- Art. 3 – Competenza**
- Art. 4 – Danni indennizzabili**
- Art. 5 – Istanze di indennizzo**
- Art. 6 – Accertamento dei danni**
- Art. 7 – Determinazione dell'indennizzo**
- Art. 8 – Liquidazione**
- Art. 9 – Prevenzione**
- Art. 10 – Norme transitorie**
- Art.11 –Norme finali**

M.

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica ai sensi della L.R. 6 maggio 191, n. 98, nel territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara.

Ai fini della concessione degli indennizzi di che trattasi, la fauna selvatica è quella indicata dall'art.2 della L.R.33 del 1.9.1997 e successive modifiche.

Articolo 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E MISURE DI PREVENZIONE

La concessione degli indennizzi previsti da presente regolamento è disposta in favore dei proprietari, possessori o detentori per legittimo titolo dei terreni adibiti ad attività agricola ubicati nelle zone del Parco, che possono, a richiesta, ottenere l'indennizzo dei danni recati dalla fauna selvatica alle coltivazioni ed agli armenti.

In caso di più aventi diritto, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, o in alternativa dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, con allegato documento di identità valido, che deleghi uno degli aventi diritto alla presentazione dell'istanza ed alla riscossione dell'indennizzo.

L'indennizzo è subordinato all'avvenuta adozione di adeguate misure di prevenzione, alla corretta manutenzione delle stesse e potrà essere corrisposto esclusivamente per i danni determinati dalla fauna selvatica cacciabile inserita nel calendario venatorio dell'anno di riferimento e, pertanto, direttamente riconducibili alle limitazioni imposte dall'Ente Parco.

L'interessato può adottare le misure preventive che ritiene più idonee nel rispetto dei vincoli di Parco, la cui adeguatezza sarà comunque oggetto di valutazione da parte dell'Ente Parco; in via esemplificativa, ma non esaustiva, questo Ente ritiene idonee le seguenti misure di prevenzione:

a) Prevenzione danni determinati dal coniglio selvatico alle piante da frutto, alle piante forestali utilizzate nei rimboschimenti e alle barbatelle di vite utilizzate per il recupero delle fallanze in vigneti preesistenti:

per la prevenzione dei danni si consiglia la posa in opera di rete elettrosaldata di maglia compresa tra 10 e 15 mm, altezza non inferiore a 80 cm e sviluppo lineare tale da assicurare la protezione delle singole piante, con massimo consentito pari a cm 100 per pianta. In alternativa per le piante da frutto e per le piante forestali utilizzate nei rimboschimenti potranno essere utilizzati apprestamenti di protezione in materiali alternativi specificatamente sperimentati con finalità di prevenzione dell'attività trofica di specie selvatiche.

Per la protezione delle barbatelle di vite nel caso di sostituzione delle viti morte (esclusi i reimpianti), è consigliato l'uso di materiali plastici tipo "Tubex".

b) Prevenzione danni determinati dal coniglio selvatico ai vigneti e ai fragoletti:

la prevenzione dei danni dovrà avvenire mediante recinzione utilizzando rete elettrosaldata di maglia tale da non consentire il passaggio dei conigli (cm 2,50 x 5,00), con altezza minima pari a cm 200 di cui almeno cm 50 interrati. I sostegni potranno essere in legno o in ferro; la rete di protezione deve essere messa in opera utilizzando tutti gli accorgimenti necessari alla completa chiusura delle superfici oggetto di prevenzione.

c) Danni determinati dalla volpe al patrimonio zootecnico

Si consiglia la prevenzione del danno mediante la recinzione dei ricoveri notturni dei capi zootecnici. La recinzione è realizzata con rete di maglia tale da non consentire il passaggio della volpe. La rete deve essere interrata per un profondità di almeno 50 cm a meno dell'esistenza di un muretto in cui la rete deve essere inserita. I sostegni della rete dovranno essere in ferro e di forma ad elle o piegati ad elle al fine di impedire lo scavalco. I sostegni dovranno avere un'altezza fuori terra non inferiore a 200 cm ed la parte piegata ad elle deve avere una lunghezza pari almeno a 50 cm. La rete deve ricoprire senza soluzione di continuità e completamente i sostegni (parte verticale e piegata). Nel rispetto delle esigenze paesaggistiche, la recinzione può essere completata da altri apprestamenti (pannelli lisci, cannicciati, ...) al fine di impedire che la volpe si arrampichi sulla rete di protezione.

Articolo 3 - COMPETENZA

I provvedimenti di concessione degli indennizzi previsti dal precedente art. 2 sono adottati nel rispetto delle risorse finanziarie previste in bilancio e dei criteri e dei limiti stabiliti da presente regolamento e sono erogati dal Direttore dell'Ente con proprio atto, previa istruttoria da parte dell'ufficio che verrà all'uopo individuato con successivo provvedimento del Direttore.

Articolo 4 – DANNI INDENNIZZABILI

L'indennizzo, subordinato all'avvenuta adozione delle suddette misure di prevenzione ed alla corretta manutenzione delle stesse, può essere richiesto solo per i fondi in cui si mantiene la destinazione agricola e zootecnica mediante l'adozione minimale delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali - previste dal D.D.G. Dipartimento Regionale interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste n.3220 del 28 dicembre 2007 finalizzate a garantire la protezione del suolo, ad evitare il deterioramento degli habitat a consentire il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (terrazzamenti, muretti a secco ecc.).

La mancata osservanza delle prescrizioni riportate implica l'obbligo di restituzione dell'indennizzo.

L'indennizzo potrà riguardare le singole piante nella parte epigea e/o ipogea (danni da coniglio, suidi ecc.) il frutto pendente (danni da avifauna, coniglio, suidi ecc.), l'anticipazione colturale, il pascolo naturale, le strutture (recinzioni, muretti a secco, terrazzamenti, scarpate, banchine, solchi irrigui, impianti irrigui).

In particolare si precisa che:

a) indennizzi per i danni alle piante:

Tenuto conto del normale rischio connesso all'esercizio dell'attività agricola e alla natura dei luoghi, l'indennizzo erogato non potrà superare il 60% del danno subito. Qualora, però si dichiara che l'indennizzo percepito verrà reinvestito nel fondo al fine di provvedere alla ricostituzione della consistenza aziendale o per l'approntamento di idonee strutture di prevenzione dei danni, verrà erogato un indennizzo pari al 75% del danno subito. In tal caso l'investimento sul fondo dovrà essere documentato da apposita documentazione fiscale dimostrante la spesa sostenuta e/o da autocertificazione relativa ad eventuali lavori effettuati in

economia dal conduttore da presentarsi entro mesi 6 dalla liquidazione dell'indennizzo.

b) indennizzi per danni al frutto pendente:

L'indennizzo dovrà essere richiesto, pena il respingimento dell'istanza, entro dieci giorni dall'insorgere del danno e comunque almeno quindici giorni prima della maturazione commerciale del prodotto danneggiato.

Tenuto conto del normale rischio connesso all'esercizio dell'attività agricola e alla natura dei luoghi, l'indennizzo erogato non potrà superare l'80% del danno subito. Non sono ammessi ad indennizzo i danni alle produzioni agricole condotte su terreni oggetto di trasformazione agraria non autorizzata anche ai sensi dell'art.5 D.P.R. 357/97 così come modificato ed integrato dall'art.6 del D.P.R. n.120/2003.

c) Indennizzi agli allevamenti zootecnici:

L'indennizzo potrà riguardare il danno agli armenti provocato dalla uccisione e/o ferimento da parte della fauna selvatica. A tal fine si precisa che non si procederà ad indennizzare i danni al bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, si trovasse fuori dalle zone di pascolo autorizzate o non risultasse in regola al momento dell'evento dannoso con la normativa vigente o non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti.

Tenuto conto del normale rischio connesso all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica e alla natura dei luoghi, l'indennizzo erogato non potrà superare il 60% del danno subito,

Qualora, però, si dichiara che l'indennizzo percepito verrà reinvestito al fine di provvedere alla ricostituzione della consistenza dell'allevamento o per l'approntamento di idonee strutture di prevenzione danni, verrà erogato un indennizzo pari al 70% del danno subito. In tal caso il reinvestimento sul fondo dovrà essere documentato da apposita documentazione fiscale dimostrante la spesa sostenuta e da autocertificazione relativa ad eventuali lavori effettuati in economia dal conduttore da presentarsi entro 6 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo.

In ogni caso, l'indennizzo relativo ad una singola ditta non potrà superare € 10.000,00 per i superiori danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico ad anno.

Articolo 5 – ISTANZE DI INDENNIZZO

A) PER DANNI CAUSATI DA FAUNA ALLE COLTURE AGRICOLE

Per poter ottenere la concessione degli indennizzi, i soggetti interessati debbono far pervenire la relativa richiesta all'Ente Parco, a pena decadenza, mediante raccomandata A.R. o per mezzo di raccomandata a mano, entro e non oltre dieci giorni dall'insorgere del danno.

La domanda si intende presentata nel primo caso alla data di accettazione all'ufficio postale di partenza, nel secondo caso alla data di presentazione all'ufficio protocollo dell'Ente parco. Alla domanda che dovrà indicare la natura del danno, dovranno allegarsi i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione del richiedente;

b) copia dell'estratto di mappa e del certificato catastale delle particelle dei terreni interessati;

c) corografia in scala 1:25.000 con sopra riportata la zonizzazione di parco.

d) dichiarazione di atto di notorietà nel quale il proprietario, possessore o detentore del terreno dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, che la denuncia danno è veritiera e che le cause determinanti sono da attribuire soltanto alla fauna selvatica;

e) copia della dichiarazione delle superfici vitate o da autodichiarazione attestante che il richiedente ha rispettato la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianto dei vigneti;

f) ricevuta del versamento per servizio reso dall'Ente recante la causale: contributo spese istruttorie per concessione indennizzi, pari a € 50,00 da versare secondo una delle seguenti modalità:

- CC postale intestato a Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

- bonifico bancario Ente Parco fluviale dell'Alcantara Banco di Sicilia

- Vaglia postale intestato a Ente Parco Fluviale dell'Alcantara via Dei Mulini 98034 Francavilla di Sicilia;

- Versamento diretto al Cassiere dell'Ente c/o sede dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara.

I documenti di cui al punto a) e il certificato catastale di cui al punto b) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 /2000:

Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

B) PER DANNI CAUSATI AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Per poter ottenere la concessione degli indennizzi, i soggetti interessati debbono segnalare l'avvenuto danno entro 24 ore dal verificarsi dell'evento e far pervenire la relativa richiesta di indennizzo, all'Ente Parco, a pena decadenza, mediante raccomandata A.R. o per mezzo di raccomandata a mano, entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere del danno.

La domanda si intende presentata nel primo caso alla data di accettazione all'ufficio postale di partenza, nel secondo caso alla data di presentazione all'ufficio protocollo dell'Ente parco. Alla domanda che dovrà indicare la natura del danno dovranno allegarsi i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione dell'azienda zootecnica da parte del richiedente;

b) copia dell'estratto di mappa e del certificato catastale delle particelle dei terreni interessati dall'azienda o se l'intervento si è verificato in luogo diverso, quello del luogo ove si è verificato l'evento;

c) corografia in scala 1:25.000 con sopra riportata la zonizzazione di parco.

d) denuncia al Comando della Stazione Carabinieri di competenza;

e) dichiarazione di sequestro e di assegnazione alla distruzione rilasciata A.U.S.L. di competenza

f) dichiarazione di atto di notorietà nel quale il proprietario, possessore o detentore del terreno dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, che la denuncia danno è veritiera e che le cause determinanti sono da attribuire soltanto alla fauna selvatica;

g) attestato dell'ufficio veterinario dell'A.U.S.L. competente da quale si evince il carico di bestiame posseduto;

h) verbale di accertamento dell'ufficio veterinario dell'A.U.S.L. competente per territorio dal quale si evinca che la causa dell'uccisione o del ferimento sia stata provocata dalla fauna selvatica (indicare la specie);

i) ricevuta del versamento per servizio reso dall'Ente recante la causale: contributo spese istruttorie per concessione indennizzi, pari a € 50,00 da versare secondo una delle seguenti modalità:

- CC postale n. 52303757 intestato a Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

- Versamento diretto al Cassiere dell'Ente c/o sede dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara.

I documenti di cui al punto a) e il certificato catastale di cui al punto b) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 /2000:

Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

Articolo 6 – ACCERTAMENTO DEI DANNI

L'Ente Parco, entro venti giorni dalla ricezione della domanda d'indennizzo, potrà disporre accertamento sui luoghi da effettuare alla presenza dei propri funzionari dell'Ente e degli interessati ai quali ultimi sarà data tempestiva comunicazione del giorno e dell'ora dell'accesso, comunque entro due giorni precedenti ad esso.

Per i danni agli armenti oltre la perizia necrologica e accertamento tecnico da parte dell'A.U.S.L. di competenza per territorio, l'Ente Parco si riserva di presenziare ove possibile, previo avviso telefonico del veterinario incaricato, con propri tecnici e/o esperire ulteriori e più approfonditi accertamenti.

I privati interessati potranno partecipare anche per mezzo di delegati e, comunque, potranno farsi assistere da propri consulenti. Le operazioni di sopralluogo saranno verbalizzate con apposito verbale, sul quale dovranno essere trascritte anche le eventuali richieste ed osservazioni degli interessati e/o dei loro eventuali rappresentanti.

La sottoscrizione da parte del danneggiato del verbale di cui sopra costituisce formale accettazione della valutazione del danno accertato.

Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale, può presentare entro 10 giorni dalla data di accertamento sui luoghi, una stima del danno alternativa redatta da un professionista abilitato. L'Ente Parco procederà alla valutazione del danno con giudizio insindacabile.

Nel caso il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale e non presenti una stima alternativa del danno nei tempi prescritti dal regolamento la domanda è da considerarsi respinta.

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Espletate le procedure sopra indicate, il funzionario dell'Ente redigerà apposita relazione con la quale sarà descritto il bene da indennizzare e saranno indicati i caratteri, le manifestazioni e le conseguenze del danno sul bene danneggiato, nonché la natura e l'entità del danno e l'eventuali spese risparmiate facendo ricorso ai criteri estimativi ritenuti più idonei al caso in esame. I danni alle colture ed alla zootecnia sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati da mercuriali della Camera di Commercio di Messina. Una volta determinato l'indennizzo l'Ente comunica l'importo da erogare all'interessato il quale avrà dieci giorni di tempo per comunicare eventuali



osservazioni. Trascorso tale termine l'indennizzo proposto si intenderà accettato e pertanto l'Ente provvederà alla relativa liquidazione.

Articolo 8 – LIQUIDAZIONE

L'Ente Parco entro 120 giorni dalla comunicazione dell'entità dell'indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica, procederà all'erogazione dell'indennizzo che avverrà con provvedimento del Direttore, secondo le risorse disponibili e sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici.

Il pagamento dell'indennizzo avverrà direttamente presso la tesoreria dell'Ente o, in alternativa, mediante accredito su C.C. bancario comunicato prima della definizione della procedura dall'interessato.

Articolo 9 – PREVENZIONE

L'attività di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di opere di difesa (recinzioni, reti, dissuasori, ecc.), è propedeutica all'ottenimento degli indennizzi.

Articolo 10-- NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il visto tutorio dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara e sul sito dell'Ente.

Articolo 11 – NORME FINALI

Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme regionali e statali vigenti in materia.

